

Legge
cantonale sull' esercizio delle professioni di ingegnere
e di architetto
(del 24 marzo 2004)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 9 aprile 2002 n. 5233 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 10 marzo 2004 n. 5233 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

Capitolo I

Requisiti per l' esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

Scopo

Art. 1 ¹La presente legge ha per scopo di promuovere la dignità e il corretto esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto.

²Essa stabilisce in particolare le condizioni per essere ammessi ad esercitare tali professioni nel Cantone.

Autorizzazione

Art. 2 L' esercizio delle professioni di ingegnere ed architetto è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall' Ordine degli ingegneri ed architetti del Cantone Ticino (OTIA).

Principio

Art. 3 ¹Sono abilitate ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone, nei campi di attività dei gruppi professionali e nei limiti delle disposizioni delle leggi speciali, le persone che adempiono i requisiti stabiliti dalla presente legge e sono in possesso della relativa autorizzazione rilasciata dall' OTIA.

²In caso di esercizio della professione nella forma di una persona giuridica, società di persone o ditta individuale, almeno uno dei suoi titolari o membro dirigente deve possedere i requisiti stabiliti dalla presente legge e partecipare effettivamente alla gestione dell' attività societaria.

³Per l' ammissione all' esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone rimangono riservati i diritti acquisiti riconosciuti dalle leggi speciali.

⁴Le persone in possesso dell' autorizzazione vengono iscritte nell' Albo cantonale degli ingegneri e degli architetti e hanno il diritto di qualificarsi come ingegnere o architetto OTIA.

Requisiti per l' autorizzazione

Art. 4 ¹L' autorizzazione ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone viene rilasciata se il richiedente:

- a) è in possesso dei requisiti professionali e
- b) adempie le condizioni personali.

²Le formalità per la presentazione della domanda di autorizzazione sono stabilite dal regolamento.

³Se, successivamente, il titolare non adempie più alle condizioni stabilite per il rilascio, l' autorizzazione viene revocata.

Requisiti professionali

Art. 5 ¹Dispongono dei requisiti professionali le seguenti categorie di persone:

- a) coloro che sono in possesso di un titolo di studio conferito da una scuola politecnica federale o da una scuola svizzera o estera equivalente;
- b) coloro che sono in possesso di un titolo di studio conferito da una scuola universitaria professionale o da una scuola superiore svizzera o estera equivalente;
- c) gli iscritti nel Registro A degli ingegneri e architetti (REG A);
- d) gli iscritti nel Registro B degli ingegneri e architetti (REG B).

²Dispongono pure dei requisiti per il rilascio dell' autorizzazione all' esercizio le persone abilitate in base ad un diritto acquisito.

Requisiti personali

Art. 6 Per ottenere l' autorizzazione ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone

il richiedente deve inoltre adempiere i seguenti requisiti personali:

- a) avere l' esercizio dei diritti civili;
- b) non aver subito, in Svizzera o all' estero, condanne penali per atti contrari alla dignità professionale;
- c) godere di ottima reputazione;
- d) non essere gravato da attestati di carenza beni e non essere stato, negli ultimi 5 anni, dichiarato in fallimento;
- e) non essere stato oggetto, negli ultimi 5 anni, di decisioni di revoca dell' autorizzazione ad esercitare la professione da parte delle competenti autorità di un altro Cantone o Stato.

Ingegneri e architetti provenienti da fuori Cantone

Art. 7 ¹ Gli ingegneri e gli architetti provenienti da altri Cantoni o Stati che intendono esercitare la professione nel Cantone sottostanno analogamente alle disposizioni della presente legge.

² Per coloro che provengono da Stati esteri l' esercizio delle professioni, riservati gli accordi internazionali stipulati dalla Confederazione, è subordinato alla garanzia della reciprocità e alla dimostrazione del possesso di requisiti professionali e personali equivalenti a quelli stabiliti dalla presente legge.

³ L' esame di tali requisiti e il rilascio della relativa autorizzazione ad esercitare le professioni nel Cantone, in modo permanente o temporaneo, è di competenza dell' OTIA.

Capitolo II

Contenuto dell' autorizzazione e tenuta dell' albo

Autorizzazione e struttura dell' Albo

Art. 8 ¹ Le autorizzazioni all' esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone sono rilasciate secondo i titoli di studio ed il campo di attività.

² Il regolamento definisce i tipi di autorizzazione e la struttura dell' Albo.

Tenuta dell' Albo

Art. 9 ¹ L' Albo è conservato dall' OTIA, che provvede:

- a) alla sua tenuta a giorno;
- b) alla pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale di tutte le iscrizioni, cancellazioni, radiazioni e rinunce;
- c) alla pubblicazione annuale sul Foglio ufficiale cantonale dell' elenco degli iscritti all' Albo con l' indicazione dei relativi livelli e gruppi professionali.

² Per ogni ingegnere e architetto l' Albo riporta i seguenti dati:

- a) il nome, il cognome, l' anno di nascita, il luogo di origine o la nazionalità;
- b) la data del rilascio dell' autorizzazione all' esercizio della professione con l' indicazione del titolo di studio o del tipo di REG;
- c) la forma giuridica nella quale l' attività è esercitata e, se del caso, la relativa ragione sociale;
- d) il o gli indirizzi professionali.

Capitolo III

Ordine degli ingegneri e degli architetti

Ordine

Art. 10 L' Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino (OTIA) è una corporazione di diritto pubblico cantonale formata dai titolari, con domicilio in Ticino, dell' autorizzazione ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone.

Compiti

Art. 11 L' OTIA promuove la dignità e il corretto esercizio della professione da parte dei suoi membri, ne tutela gli interessi, collabora con le Autorità pubbliche e veglia affinché le leggi, i regolamenti, le regole professionali e dell' arte e le regole deontologiche siano rispettate.

Responsabilità

Art. 12 L' OTIA risponde con il suo solo patrimonio. È esclusa ogni responsabilità personale dei suoi membri.

Organi

Art. 13 Gli organi dell' OTIA sono:

- a) l' Assemblea dei titolari dell' autorizzazione ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone;
- b) il Consiglio.

Assemblea

Art. 14 ¹L' Assemblea è l' organo superiore dell' OTIA.

²Essa è competente per:

- a) adottare gli statuti e le regole deontologiche, da sottoporre per approvazione al Consiglio di Stato;
- b) nominare il Consiglio, il suo presidente, vicepresidente ed il segretario;
- c) approvare i conti preventivi e consuntivi dell' OTIA ed il rapporto di gestione e fissare i contributi annui;
- d) designare i membri della Commissione di vigilanza che devono essere proposti dall' OTIA, vegliando ad assicurare una equa rappresentanza dei gruppi professionali.

³Essa si riunisce ordinariamente almeno una volta all' anno.

Consiglio

Art. 15 ¹Il Consiglio dell' Ordine è l' organo esecutivo dell' OTIA.

²Esso è composto da un presidente, da un vicepresidente e da tre membri.

³Il Consiglio svolge gli affari correnti e in particolare:

- a) prepara gli oggetti da sottoporre all' Assemblea e ne esegue le decisioni;
- b) rappresenta l' OTIA nei rapporti con le autorità e i terzi;
- c) rilascia, modifica e revoca le autorizzazioni all' esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone;
- d) esercita il potere di sorveglianza sui membri non espressamente assegnato alla Commissione di vigilanza;
- e) segnala alla Commissione di vigilanza, rispettivamente alle altre autorità competenti, le infrazioni alla presente legge;
- f) designa un segretario, che può anche essere esterno all' OTIA.

Organizzazione

Art. 16 Per tutto quanto non previsto dalla presente legge e dal regolamento, l' OTIA si organizza autonomamente e attribuisce liberamente al proprio interno le competenze.

Capitolo IV

Obblighi professionali

Obblighi professionali

Art. 17 ¹Chi esercita le professioni di ingegnere o di architetto nel Cantone è tenuto:

- a) svolgere l' attività nel rispetto del diritto, delle regole deontologiche e professionali;
- b) osservare l' obbligo di discrezione e il segreto professionale e d' ufficio;
- c) definire correttamente ogni mandato assunto, servire gli interessi del mandante ed informarlo su ogni fatto rilevante per la sua corretta esecuzione nonché sugli onorari dovuti;
- d) adempiere al pagamento dei contributi all' AVS/AI/IPG, all' AD, alla LAINF ed alle istituzioni sociali obbligatorie o previste dai contratti collettivi di lavoro, nonché delle trattenute d' imposta alla fonte;
- e) rispettare le regole professionali per la fatturazione delle prestazioni;
- f) osservare i principi di collegialità e di divieto di concorrenza sleale, evitando in particolare ogni forma di pubblicità non conforme alla dignità della professione;
- g) non prestarsi a fare da prestanome;
- h) comunicare all' OTIA ogni modifica concernente le condizioni per il rilascio dell' autorizzazione all' esercizio delle professioni e le indicazioni contenute nell' Albo.

²Egli è responsabile che i medesimi obblighi siano osservati, per quanto di loro pertinenza, anche dai suoi collaboratori.

Capitolo V

Vigilanza e potere disciplinare

Commissione di vigilanza

Art. 18 ¹La vigilanza sull' applicazione della presente legge e il potere disciplinare su coloro che esercitano le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone sono esercitati da una Commissione di vigilanza (Commissione).

²La Commissione è formata da due Magistrati o ex Magistrati, quali Presidente e Vicepresidente, e da 3 ulteriori membri, proposti dall' OTIA, nominati per un periodo di 4 anni dal Consiglio di Stato e rieleggibili.

³Il regolamento stabilisce il finanziamento, le norme per il funzionamento e l' organizzazione della Commissione.

Procedimenti disciplinari

Art. 19 ¹Le infrazioni, anche per negligenza, alle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento sono punite dalla Commissione con le seguenti sanzioni:

- a) l' ammonimento;
- b) la multa fino a fr. 20'000.--;
- c) la revoca dell' autorizzazione all' esercizio delle professioni nel Cantone, cumulabile con la sanzione di cui alla lett. b).

²In caso di recidiva il limite della multa è di fr. 100'000.--.

³La revoca dell' autorizzazione viene pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale e, se del caso, comunicata all' autorità competente del Cantone nel quale l' ingegnere o architetto ha il proprio domicilio professionale principale.

⁴L' azione si prescrive in 5 anni dalla commissione dell' infrazione.

Punibilità

Art. 20 ¹La sanzione è commisurata alla gravità dell' infrazione e al grado della colpa.

²La sanzione è inflitta al titolare dell' autorizzazione all' esercizio della professione.

Procedura

Art. 21 ¹Il procedimento disciplinare è avviato d' ufficio o su segnalazione. All' autore della segnalazione viene comunicato l' avvio del procedimento, ma non è riconosciuta la qualità di parte.

²Il procedimento è retto dalla Legge di procedura per le cause amministrative. Alla Commissione è in particolare data la facoltà di ordinare la produzione di documenti e l' allestimento di perizie e di sentire testimoni.

³Prima della decisione, all' interessato deve essere concessa la facoltà di esprimersi e di consultare gli atti.

⁴Contro le decisioni della Commissione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. [\[1\]](#)

Obbligo di segnalazione e comunicazione degli atti

Art. 22 ¹Le Autorità giudiziarie, i Municipi e gli altri enti pubblici sono tenuti a segnalare alla Commissione tutte le infrazioni alla presente legge e al relativo regolamento di cui vengono a conoscenza nell' ambito dello svolgimento delle loro funzioni.

²Essi sono tenuti a trasmettere alla Commissione tutti gli atti da essa richiesti per svolgere i propri compiti.

Sospensione provvisoria

Art. 23 Prima della decisione, la Commissione può adottare tutte le misure provvisorie ritenute necessarie; in caso di infrazioni di particolare gravità e qualora sia dato un rischio di pregiudizi particolarmente gravi oppure siano esposti a pericolo interessi pubblici importanti, la Commissione può decretare in via provvisoria la sospensione dell' autorizzazione ad esercitare le professioni nel Cantone.

Capitolo VI

Disposizioni penali e rimedi giuridici

Abuso di qualifica

Art. 24 ¹Chiunque si qualifica come ingegnere o architetto senza essere in possesso di uno dei titoli di studio o iscrizioni al REG, oppure, senza esserlo, si qualifica come titolare dell' autorizzazione ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone o come iscritto all' Albo, oppure ancora suscita altrimenti nei confronti di terzi l' impressione di possedere tali qualifiche, è punito con una multa fino a fr. 20'000.--.

²In caso di recidiva il limite della multa è di fr. 100'000.--.

Rimedi giuridici

Art. 25 ¹Contro le decisioni dell' OTIA rese in applicazione della presente legge è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall' intimazione.

²È applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative.

Commesse pubbliche

Art. 26 ¹Le decisioni delle pubbliche amministrazioni in materia di assegnazione di mandati, prese in contrasto con la presente legge, possono essere oggetto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

²Sono legittimate a ricorrere i titolari di un interesse legittimo e l' OTIA.

Capitolo VII

Disposizioni esecutive, finali e transitorie

Norma transitoria

Art. 27 ¹La presente legge è applicabile a tutti i procedimenti disciplinari avviati dopo la sua entrata in vigore.

²Gli atti passibili di misure disciplinari, commessi prima dell' entrata in vigore della presente legge, sono giudicati in base al diritto più favorevole all' autore.

³I procedimenti disciplinari pendenti sono decisi secondo la procedura e dall' Autorità istituita dal diritto previgente.

Abrogazione di norme

Art. 28 La Legge sulla protezione e sull' esercizio delle professioni di ingegnere e architetto e dei tecnici progettisti del 20 marzo 1990 è abrogata.

Entrata in vigore

Art. 29 ¹Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore. [\[2\]](#)

Pubblicato nel ~~BU 2004~~, 231.

[\[1\]](#) Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 33.

[\[2\]](#) Entrata in vigore: 1° giugno 2004 - BU 2004, 236.